

Il “caso Cappato” e l’ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale *

di Francesco Dal Canto **
(5 giugno 2019)

1. Sebbene in via interlocutoria l’ord. n. 207/2018 definisce, in un “ambito ad altissima sensibilità etico-sociale”, una controversa questione giuridica innestata su una vicenda umana tragica oggetto di particolare attenzione mediatica.

Per tali ragioni, collegate alla peculiarità del “caso Cappato”, la scelta della Corte costituzionale di utilizzare uno strumento decisorio del tutto inedito¹ appare una soluzione “al limite”, difficilmente ripetibile, valutata nella contingenza specifica quale esito meno insoddisfacente del bilanciamento, di per sé classico, tra i due interessi di rilievo costituzionale in gioco: da una parte la discrezionalità del legislatore, il solo, almeno in prima battuta, abilitato a compiere determinate scelte, dall’altra la necessità di interrompere fin da subito gli effetti incostituzionali della disposizione censurata (prolungando, da un lato, la sospensione del giudizio *a quo* e confidando, dall’altro lato, nella “collaborazione” degli altri giudici al fine di evitare l’applicazione della disposizione incriminata).

La scelta della Corte, tuttavia, oltre a dare luogo, anche in prospettiva dell’udienza del prossimo 24 settembre, a varie criticità e incertezze, con rischi per la sua stessa credibilità/legittimazione, ha comportato il parziale sacrificio sia di alcune regole processuali sia della stessa natura del processo costituzionale incidentale.

Alludo, in particolare, alla concretezza che deve caratterizzare tale processo, ovvero al necessario legame (di strumentalità) che deve intercorrere tra giudizio svolto dinanzi alla Corte e la vicenda giudiziaria dalla quale esso scaturisce, che ne costituisce non soltanto la sua *origine* ma anche il suo *fine mirato*².

A tale proposito, la vicenda definita dall’ord. n. 207/2018 rappresenta una sorta di paradosso. Se non vi è dubbio, infatti, che il caso ha profondamente influenzato i giudici della Corte, sia per quanto riguarda le modalità di gestione del processo sia per la stessa conclusione interlocutoria che lo ha per adesso definito, è altrettanto vero che, ricostruendo il percorso argomentativo seguito per giungere a tale esito, non può non osservarsi come il collegamento oggettivo tra processo costituzionale e giudizio principale sia risultato in alcuni punti interrotto. La “pressione del caso” non

* Intervento al Seminario su *Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, Bologna 27 maggio 2019.

1 Come si sa, dietro le sembianze di un’ordinanza di “rinvio a data fissa” si cela una decisione di *incostituzionalità prospettata* ma non dichiarata con contestuale “messa in mora” del legislatore.

2 G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale, II, Oggetto, procedimenti, decisioni*, Bologna, 2018, 111s. E’ vero, peraltro, che la giurisprudenza costituzionale più recente - emblematica, a questo proposito, la nota sent. n. 10/2015, sulla modulazione degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità - sembra aver accolto una nozione più ampia, e certamente problematica, di concretezza, esaltando l’autonomia dei due giudizi fino al punto di recuperare in buona parte l’idea, rigettata in passato, secondo la quale il processo *a quo* rappresenta la mera “occasione” del sindacato di costituzionalità (F. Modugno, *Riflessioni interlocutorie sulla autonomia del giudizio costituzionale*, in *Rass.dir.pubbl.*, 1966, 297). Su tali profili cfr. di recente G. MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti dinanzi alla Corte costituzionale*, Milano, 2016, 1ss e G. REPETTO, *Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Napoli, 2017, 1ss.

ha trovato corrispondenza, in taluni fondamentali snodi del processo, in un'analogia vicinanza alla "questione di costituzionalità" dallo stesso originata.

Seguendo, dunque, il filo rosso della concretezza, è mia intenzione occuparmi dapprima del giudizio che ha condotto all'ordinanza di rinvio n. 207/2018 e successivamente delle prospettive in vista del nuovo giudizio di settembre 2019.

2. In più passaggi della motivazione la Corte si prodiga nel tentativo di mostrare la coerenza del proprio atteggiamento processuale con l'obiettivo di rimanere aderente al "caso" e nell'ambito delle sue esigenze e coordinate. La stessa, ad esempio, nella parte conclusiva della motivazione, sottolinea, allo scopo di giustificare il rigetto di tale soluzione, che un'eventuale dichiarazione di inammissibilità, accompagnata da un monito al legislatore, lascerebbe in vita la normativa non conforme a Costituzione, ma "un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti" (p.to 11 del *Considerato in diritto*). La principale preoccupazione della Corte sembra essere quella di evitare che la disposizione censurata possa essere applicata (soprattutto) dal giudice *a quo*³.

In realtà, come anticipato, si può dubitare che tale obiettivo sia stato coerentemente perseguito. Ma procediamo con ordine.

La questione di costituzionalità promossa dal giudice remittente ha ad oggetto esclusivamente l'art. 580 c.p., nella parte in cui tale previsione punisce le condotte di aiuto al suicidio.

Nel giudizio *a quo* il fatto, com'è noto, è rappresentato dalla circostanza che il sig. Marco Cappato ha accompagnato con la propria automobile il sig. Fabiano Antoniani, affetto da patologia irreversibile fonte di gravi e intollerabili sofferenze fisiche e morali, presso una clinica elvetica nella quale quest'ultimo si è volontariamente sottoposto alla pratica del suicidio assistito, con ciò integrando una condotta di aiuto punibile ai sensi della disposizione censurata. Il sig. Antoniani, per inciso, avrebbe potuto pretendere anche in Italia, ai sensi della recente legge n. 219/2017, l'interruzione dei trattamenti di sostegno che lo tenevano in vita, con contestuale sedazione profonda, ma aveva rifiutato tale soluzione in quanto essa non gli avrebbe assicurato una morte rapida e dunque meno drammatica.

Nella prima parte dell'ordinanza la Corte giunge alla conclusione che tale previsione penale, di per sé, non è affatto incompatibile con la Costituzione, perché essa è funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela, quali, in particolare, il diritto alla vita soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che devono essere salvaguardate, con una sorta di "cintura protettiva", da eventuali interferenze esterne.

Tuttavia, prosegue la Corte, la stessa disposizione diviene incostituzionale in "situazioni come quella oggetto del giudizio *a quo*", inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ovvero nel caso in cui l'aspirante suicida si trovi in specifiche condizioni: a) sia affetto da una patologia irreversibile b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trova assolutamente intollerabili c) e sia altresì tenuta in vita per mezzo di trattamenti di sostegno vitale, pur restando d) capace di prendere decisioni libere.

In tali circostanze - precisa ancora la Corte - "l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto

³ E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, relazione al seminario promosso da *Quaderni costituzionali* su "Dopo l'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?", Bologna, 27 maggio 2019, 7 del paper.

del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, comma 2, Cost." (parametro, peraltro, non evocato nell'ordinanza di rimessione).

Rispetto alla *silhoutte* così tratteggiata allo scopo di circoscrivere la fattispecie, la Corte ribadisce come sia "paradigmatica, al riguardo, la vicenda oggetto del giudizio in via principale, relativa a persona che, a seguito di grave incidente stradale, era rimasta priva della vista e tetraplegica, non più autonoma nella respirazione, nell'alimentazione ..."

Sussistevano - a questo punto - i presupposti per una dichiarazione di incostituzionalità parziale, ovvero cucita sulla vicenda "paradigmatica", ancorché, ovviamente, gli effetti si sarebbero estesi, in forza dell'efficacia *erga omnes* delle pronunce di accoglimento della Corte, a tutte le situazioni rientranti in quella medesima *silhoutte*. Vi era, in altre parole, la possibilità di dichiarare l'incostituzionalità della previsione censurata nella parte in cui essa contemplava la punibilità della condotta di aiuto al suicidio anche in presenza di quelle peculiari condizioni indicate dalla Corte e illuminate dal caso.

E tutto ciò in piena coerenza con la natura concreta del giudizio in via incidentale.

Anzi, volendo circoscrivere ulteriormente la fattispecie, "cucendo" ancora di più la decisione sul caso, la Corte avrebbe forse anche potuto dare rilievo alla circostanza che Marco Cappato aveva aiutato una persona a praticare il suicidio assistito in un Paese straniero ove tale pratica era del tutto lecita⁴.

3. Tuttavia, com'è noto, la Corte rigetta tale soluzione "mirata" e, a questo punto, nel percorso argomentativo dell'ordinanza si realizza una netta discontinuità (p.to 8 del *Considerato in diritto*).

Il Giudice costituzionale estende il suo sguardo alla legge n. 219/2017, peraltro successiva ai fatti oggetto del giudizio principale, utilizzata come *tertium comparationis*⁵. O meglio, la legge n. 219 fa la sua comparsa nel giudizio dapprima come *tertium*, per poi, ben presto, divenire l'oggetto effettivo del sindacato di costituzionalità.

In particolare, per il Giudice costituzionale la circostanza che il legislatore del 2017 abbia previsto, da una parte, il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, anche necessario per la sopravvivenza, e dall'altra abbia negato il diritto, a chi versa nelle specifiche condizioni sopra descritte, di essere assistito nella volontà di porre fine alla propria vita, realizza una disarmonia irragionevole, o meglio una disparità di trattamento tra malati in condizioni analoghe.

Si tratta di un cambio di prospettiva rilevante, sia in termini processuali che sostanziali. L'oggetto della questione, per tale via, scivola da quello originario, ovvero l'illegittimità costituzionale della norma penale che punisce l'aiuto al suicidio anche in presenza di particolari condizioni, a quello cui la Corte sembra voler arrivare, il vero "bersaglio" del suo accertamento, ovvero l'illegittimità costituzionale della mancata previsione nel nostro ordinamento, in presenza di quelle stesse condizioni, di un diritto al suicidio assistito.

4 Cfr. D. PARIS, *Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Corti supreme e salute*, n. 3/2018, 3.

5 Cfr. C. SALAZAR, *"Morire sì, on essere aggrediti dalla morte". Considerazioni sull'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale*, relazione al seminario promosso da *Quaderni costituzionali*, cit., 10 del paper.

Come giustamente è stato notato, al centro della scena non c'è più l'autista aiutante ma l'aspirante suicida aiutato⁶. Così facendo, la Corte realizza un allargamento notevole del *thema decidendum* in violazione del *principio processuale del chiesto e pronunciato*⁷, da salvaguardare in ogni processo di natura giurisdizionale e dunque anche in quello costituzionale, come peraltro ci ricorda l'art. 27 della legge n. 87/1953.

La Corte costituzionale, com'è noto, ritiene di non avere altra possibilità, ovvero di essere "obbligata" a realizzare l'estensione del *thema decidendum*.

E' lo stesso Giudice costituzionale a spiegarlo quando osserva che "al riscontrato *vulnus* ai principi sopra indicati questa Corte ritiene, peraltro, di non poter porre rimedio, almeno allo stato, a traverso la mera estromissione dell'ambito applicativo della disposizione penale delle ipotesi in cui l'aiuto venga prestato nei confronti dei soggetti che versino nelle condizioni appena descritte", atteso che "una simile soluzione lascerebbe infatti del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi ...".

Per la Corte, in assenza di una specifica disciplina della materia, qualsiasi soggetto potrebbe lecitamente offrire assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino senza alcun controllo *ex ante* sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti. Poco più avanti nella motivazione la Corte precisa ancora come vi sia l'esigenza di regolare, nella "specifica disciplina della materia", anche ulteriori aspetti quali "le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona può chiedere l'aiuto, la disciplina del relativo "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di un'obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura".

Per il Giudice delle leggi, in definitiva, la prospettiva di limitare la propria azione alla sola disposizione penale, in assenza di una specifica disciplina del suicidio assistito contenente tutti gli elementi richiamati, avrebbe potuto determinare un *vulnus* più grave di quello cui si intendeva porre rimedio.

4. A me sembra che tale conclusione sia un poco forzata.

Senza dubbio la soluzione della mera estromissione dall'ambito applicativo della disposizione penale delle circostanziate ipotesi delineate dalla Corte avrebbe comportato delle criticità. Tuttavia, tali criticità non sarebbero rimaste necessariamente tutte senza risposta.

La Corte avrebbe potuto, in un eventuale intervento ablatorio "mirato", mettere i giudici comuni nelle condizioni di farsi carico di alcuni di tali problemi. Sui giudici eventualmente chiamati ad applicare la disposizione incriminatrice in successivi contenziosi, ad esempio, sarebbe potuta ricadere la responsabilità di accertare - certamente non *ex ante* ma *ex post*⁸ - sia "l'effettiva sussistenza della capacità

6 Cfr. G. BATTAGLIA, *Intervento*, in *Forum "Sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018), in attesa della pronuncia che verrà*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2019, 61.

7 Cfr. G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, 6.

8 Cfr. C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall'"ordinanza Cappato"*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, 14.

dell'aspirante suicida di autodeterminarsi" sia "il carattere libero e informato della scelta" dallo stesso compiuta.

Altre questioni sarebbero certamente rimaste nella esclusiva responsabilità del legislatore: l'introduzione di una disciplina di un "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di un'obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto, ecc. Tutti aspetti, peraltro, che esulano completamente dal "caso Cappato" e dall'originaria questione di costituzionalità da esso scaturita. Non per niente, la Corte suggerisce al legislatore di regolare i profili indicati nel contesto di una riforma della legge n. 219/2017, introducendo una disciplina destinata a non avere probabilmente alcuna ricaduta sul giudizio *a quo*, ragione per cui essa si assicura che il legislatore tenga conto *anche* dell'ulteriore e specifica esigenza "di introdurre una disciplina *ad hoc* per le vicende pregresse (come quella oggetto del giudizio *a quo*)".

In breve, la mia impressione è che Corte abbia un poco *accentuato* i rischi conseguenti alla scelta di circoscrivere, con una decisione ritagliata sul caso, il proprio intervento alla norma penale allo scopo di giustificare la necessità di allargare la prospettiva della propria azione.

Ad ogni modo, ciò che mi pare indiscutibile è che la questione di costituzionalità inizia ad impattare con la discrezionalità del legislatore soltanto dopo l'opzione della Corte di procedere alla sua estensione. Solo dopo aver accentuato il *collegamento* tra le due dimensioni (la disposizione incriminatrice e la disciplina del suicidio assistito), infatti, il Giudice costituzionale è costretto a precisare che "i delicati bilanciamenti ora indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento ...".

In questo senso concordo con chi ha sottolineato come tali affermazioni rivelino un atteggiamento di solo apparente deferenza nei confronti del legislatore⁹; in verità, esse fanno velo ad un consapevole proposito di protagonismo. Del resto, se la Corte si fosse limitata a pronunciare un accoglimento parziale mirato sul caso, il compito di valutare le ricadute di tale decisione sulla disciplina del fine vita (legge n. 219/2017) sarebbe rimasto *per intero* nelle mani del legislatore; al contrario, l'ampliamento dell'oggetto del giudizio "impone" al legislatore non soltanto di occuparsi della questione ma di farlo seguendo la *via segnata* dal Giudice delle leggi.

5. Rapide considerazioni in vista dell'udienza del prossimo 24 settembre.

Qualora il legislatore non raccogliesse l'invito ad intervenire sulla materia - come oggi appare più probabile - la Corte costituzionale sembrerebbe proiettata a giudicare il merito della questione con una decisione di accoglimento.

Certamente il Giudice costituzionale non è obbligato a dare seguito a quanto affermato in un'ordinanza interlocutoria e, dunque, astrattamente potrebbe decidere, una volta preso atto del fallimento del tentativo di collaborazione con il legislatore, di fare "marcia indietro", in particolare pronunciando una decisione di inammissibilità. E tuttavia mi pare improbabile che, nel corso dello stesso giudizio, possa registrarsi un simile ripensamento, con tutte le conseguenze immaginabili non soltanto sulla sorte del nuovo strumento decisorio ma, prospettiva ben peggiore, sulla stessa credibilità della Corte costituzionale¹⁰.

Del resto, oltre all'indiscussa circostanza che l'ord. n. 207, dietro alla forma di una decisione interlocutoria, presenta la sostanza di una dichiarazione di incostituzionalità, sembrano esservi alcuni specifici indizi che fanno ritenere più

⁹ Cfr. D. PARIS, *Dal diritto al rifiuto delle cure*, cit., 3.

¹⁰ Cfr. C. SALAZAR, *"Morire sì, non essere aggrediti dalla morte"*, cit., 18.

probabile la strada di un dispositivo di accoglimento. Ad esempio, nella motivazione si legge che le scelte da compiere spettano “anzitutto” al legislatore, dove il termine “anzitutto” fa prevedere che, in mancanza di una legge, la Corte si assumerà direttamente le proprie responsabilità. Ancora, quando il Giudice costituzionale richiama i “delicati bilanciamenti” che si rendono necessari, precisa altresì che essi sono affidati al Parlamento “in linea di principio”, quasi a volersi precostituire la possibilità di un intervento diretto in caso di ulteriore inerzia di quello.

Tuttavia, non è chiaro, a questo punto, in che modo la Corte potrà declinare il suo intervento, di fatto riproponendosi gli stessi problemi già affrontati nel corso della prima fase del giudizio.

Astrattamente si ripresenta infatti la medesima alternativa.

La prima opzione, dunque, sarà quella di limitarsi a dichiarare incostituzionale l’art. 580 c.p. estromettendo dal suo ambito applicativo le ipotesi peculiari individuate nell’ord. n. 207, superando quelle criticità che in prima battuta avevano impedito il suo intervento per il rischio che si potesse determinare un *vulnus* più grave degli interessi costituzionali coinvolti.

La seconda opzione sarà quella di adottare una pronuncia dotata di un maggior tasso di creatività¹¹, introducendo, con sentenza, una disciplina minima dell’accesso al suicidio medicalmente assistito (ovviamente sempre in presenza delle richiamate condizioni soggettive), superando questa volta le criticità dovute all’ostacolo della discrezionalità legislativa.

In entrambi i casi non mi pare che ci possiamo attendere una soluzione priva di criticità.

La Corte, in altre parole, sarà costretta a scegliere tra due soluzioni (quella *mirata* e quella più *estesa*) entrambe già scartate con dovizia di argomenti. Insomma, quasi un *vicolo cieco*.

Se la Corte si avviasse verso la seconda delle due soluzioni richiamate - ovvero un accoglimento, magari dotato di una dose di creatività “strettamente necessaria”, prospettiva a mio giudizio più probabile - si aprirebbe il problema di come, nell’ambito di uno stesso giudizio, essa possa decidere domani una questione che ha ritenuto di non poter decidere oggi.

Come è possibile che il mero decorso del tempo possa far venir meno l’ostacolo, già accertato, della discrezionalità del legislatore?

Mi limito qui ad una brevissima digressione su un tema di grande delicatezza. Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 87/1953 il controllo di legittimità della Corte costituzionale “esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”. Ma quando la valutazione è di natura politica e dunque preclusa alla Corte?

Come si è efficacemente precisato, la valutazione è politica quando concerne “materie che, pur rientrando nel compromesso costituzionale e dovendo essere inquadrare nei suoi principi, sono lasciate agli indirizzi differenti che si affermano, volta a volta, nella competizione politica di ogni giorno”¹².

La politicità, dunque, dipende dalla materia su cui si deve decidere e dal caso che la illumina, ovvero da fattori interni al perimetro della questione di costituzionalità. Il che ovviamente non esclude affatto che il confine tra questione politica, non

11 Cfr. E. MALFATTI, *Intervento*, in *Forum “Sull’ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018)”*, cit., 99s.

12 G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale, I, Storia, Principi, interpretazioni*, Bologna, 2018, 145

sindacabile, e questione giurisdizionale, sindacabile, sia un limite sovente incerto e sfuggente. Ciò che tuttavia rimane ferma è la circostanza che tale valutazione dipende da un apprezzamento che ha come esclusivo oggetto la “materia” toccata dalla questione di costituzionalità.

Una questione o è politica, e dunque deve essere lasciata alla discrezionalità del legislatore, o non è politica, e dunque deve essere decisa subito¹³. Non sembra poter rilevare, ai fini della qualificazione politica di una questione, l'esito più o meno soddisfacente della collaborazione proposta al legislatore.

A questo proposito la Corte ricorda, nell'ord. n. 207, che già in passato, in talune pur esigue occasioni, all'indomani di un monito non ascoltato dal legislatore, essa, chiamata a giudicare della stessa questione in un successivo giudizio, ha trasformato la decisione di inammissibilità con monito in una decisione di accoglimento¹⁴.

A prescindere dalla circostanza che, anche con riguardo a tali ipotesi, in dottrina era stata sottolineata “l'incoerenza di un giudice costituzionale che prima attribuisce una questione alla stretta competenza del potere legislativo e poi la risolve seguendo una via che costituisce solo una fra le numerose strade percorribili”¹⁵, occorre evidenziare la differenza tra quelle situazioni e la prospettiva qui esaminata: allora si trattava di due giudizi distinti, promossi da giudici *a quibus* differenti e originati da casi diversi; nel caso Cappato, invece, il cambio di passo avverrebbe nell'ambito della medesima vicenda giudiziaria, senza che niente possa dirsi cambiato ad eccezione del decorso del tempo accompagnato dall'inattività del legislatore.

6. Infine, una sola battuta con riguardo all'ipotesi, ad oggi abbastanza improbabile, che il Parlamento approvi una legge come sollecitato dalla Corte costituzionale.

Ovviamente qui la casistica è più ricca, perché il legislatore può costruire la legge con contenuti molto diversi. In linea di massima, comunque, mi pare che la Corte sia proiettata a “trasferire” il giudizio su di essa.

A tale proposito, mi limito a segnalare che, qualora la riforma giungesse entro il termine stabilito dalla Corte del 24 settembre 2019 ma non si occupasse delle vicende pregresse, la stessa non sarebbe “applicabile” nel giudizio *a quo* e pertanto la questione di costituzionalità su di essa non sarebbe tecnicamente “rilevante” al momento della ripresa del processo costituzionale. Per tale motivo, a mio parere, almeno in questo caso, è probabile che la Corte si guardi bene dall'utilizzare lo strumento della restituzione degli atti mentre è presumibile che la stessa giudichi *direttamente* la nuova legge¹⁶.

Del resto, la Corte sottolinea nella motivazione dell'ordinanza che, in esito alla nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale, all'udienza del 24 settembre 2019 “potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela”. Affermazione dalla

13 Cfr. B. BRANCATI, *Intervento*, in *Forum “Sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018)”*, cit. 63.

14 Il riferimento è alla coppia di pronunce nn. 23/2013 e 45/2015, aventi ad oggetto l'art. 19, comma 1, c.p. nella parte in cui tale disposizione, nel prevedere la sospensione della prescrizione in caso di sopravvenuta incapacità dell'imputato, non aveva distinto tra impedimenti transitori e impedimenti permanenti (il fenomeno del c.d. “eterno giudicabile”).

15 M. DANIELE, *Il proscioglimento per prescrizione dei non più “eterni giudicabili”*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 2015, 1.

16 Cfr. R. ROMBOLI, *Intervento*, in *Forum “Sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018)”*, cit. 102.

quale sembra potersi ricavare che la restituzione degli atti non sembra trovare spazio nell'orizzonte immaginato dalla Corte, e ciò a prescindere dal tipo di legge che il legislatore, eventualmente, dovesse approvare.

In tale ipotesi, per inciso, la Corte celebrerebbe un giudizio del tutto sganciato dal caso, ovvero completamente "astratto". In altre parole, una legge che dovesse introdurre, per la prima volta nel nostro ordinamento, una normativa in un certo senso "epocale", quale quella sul suicidio assistito, sarebbe sindacata dalla Corte costituzionale con evidente elusione delle regole sull'accesso al processo costituzionale.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pisa